

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 31/05/2002

Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente << Disciplina della riproduzione animale >>. Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.